

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche comunitarie relative ai trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale.

2. Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3. In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, gli Stati membri in cui non si registrano trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma il cui volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d'acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;
- b) ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;
- c) ai natanti utilizzati come traghetti;
- d) ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;
- e) ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;
- f) ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «via navigabile interna»: uno specchio d'acqua, che non costituisce parte del mare, sul quale possono navigare imbarcazioni di portata lorda non inferiore a 50 tonnellate in condizioni di carico normale; con tale termine si intendono sia i fiumi e i laghi navigabili sia i canali navigabili;

b) «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri su vie navigabili interne;

c) «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese d'immatricolazione dell'imbarcazione per la navigazione interna.

Articolo 4

Rilevazione dei dati

1. I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da A a D.

2. Nel caso menzionato all'articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all'allegato E.

3. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all'allegato F.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1. Il primo periodo di osservazione inizia il 1° gennaio 2007. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.

2. Nel corso dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, il periodo consentito per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 può essere prorogato conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il periodo massimo consentito per la trasmissione, compresa ogni proroga concessa, non deve essere superiore a otto mesi.

Le proroghe del periodo consentito per la trasmissione dei dati sono specificate nell'allegato G.

Articolo 6

Diffusione

Le statistiche comunitarie basate sui dati di cui all'articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

Articolo 7

Qualità dei dati

1. La Commissione (Eurostat) sviluppa e pubblica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.